

c) i Generally Accepted Accounting Principles del Giappone;

d) i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d'America.

5bis. Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all'obbligo, di cui all'allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1, all'allegato VII, punto 8.2, all'allegato X, punto 20.1 o all'allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse in un prospetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2012 o in data successiva, o all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2 bis, all'allegato IX, punto 11.1, o all'allegato X, punto 20.1 bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni relative agli esercizi finanziari precedenti agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2012, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada, della Repubblica di Corea o della Repubblica d'India.»;

2) i paragrafi da 5 ter a 5 sexies sono soppressi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Articolo 2

La Commissione continua a monitorare, con l'assistenza tecnica del CESR, gli sforzi compiuti dai paesi terzi ai fini della transizione agli IFRS e mantiene un dialogo attivo con le autorità durante il processo di convergenza. Nel 2009 la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti in materia al Parlamento europeo e al comitato europeo dei valori mobiliari (ESC). La Commissione informa inoltre rapidamente il Consiglio e il Parlamento europeo di eventuali casi futuri in cui gli emittenti dell'UE siano tenuti a riconciliare i loro bilanci con i GAAP nazionali di un paese terzo.

Articolo 3

Le date di passaggio agli IFRS annunciate pubblicamente da parte di paesi terzi servono come date di riferimento per abolire il riconoscimento dell'equivalenza per tali paesi terzi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2009.

Per la Commissione

Charlie MCCREEVY

Membro della Commissione

